



DELIBERAZIONE N. 555 DEL 28 APR. 2023

OGGETTO: ADOZIONE NUOVO REGOLAMENTO IN MATERIA DI CESSIONE DI CREDITI.

**IL DIRETTORE U.O.C. CONTABILITA' GENERALE
I DIRIGENTI AVVOCATI UOC ASSISTENZA GIURIDICO LEGALE**

a seguito di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue ed i cui atti sono detenuti presso la Struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni di ammissibilità ed i presupposti giuridico-amministrativi finalizzati all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara, allo stato attuale, l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90 e della misura M04 del Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza.

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione n. 1641 del 22.12.2017 è stato approvato il Regolamento Aziendale in materia di cessioni di credito;

TENUTO CONTO CHE

- sono intervenute le seguenti novità normative:
- la Legge 205/2017 che ha ridotto, con decorrenza dal 1° marzo 2018, da 10.000 a 5.000 euro il limite minimo di importo per la verifica dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni prevista dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e per la verifica della regolarità fiscale prevista dall'art. 80, comma 4, del D. Lgs. 50/2016.
- la Legge del 17 luglio 2020 n. 77 di conversione del Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34 (cd. Decreto Rilancio), che ha introdotto il comma 4 bis all'art. 117 del medesimo decreto, in materia di cessione di crediti sanitari, in base al quale la cessione dei crediti commerciali certi liquidi ed esigibili vantati nei confronti degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, si perfeziona solo a seguito della espressa accettazione da parte dell'Ente debitore. Nello specifico l'Ente debitore può comunicare al cedente ed al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata.

CONSIDERATO CHE

- ✓ è indispensabile adeguare il Regolamento sulle cessioni di credito alla sopraggiunta normativa;
- ✓ è opportuno dettagliare la natura del mandato all'incasso precisando che:
 - non comporta il trasferimento della titolarità del credito;
 - al mandatario possono essere opposte tutte le eccezioni opponibili al mandante;
 - anche in presenza di mandato all'incasso, il versamento fatto dal debitore direttamente al mandante ha efficacia estintiva.

RITENUTO

per le motivazioni di cui in premessa, di adottare un nuovo Regolamento in materia di cessioni di credito;

ATTESTATA

la legittimità della presente proposta, conforme alla normativa vigente ed ai regolamenti aziendali;

PROPONGONO

- di adottare nuovo regolamento in materia di cessioni di credito;
- di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale alle UU.OO.CC. ed UU.OO.SS.DD. Aziendali, nonché ai Dipartimenti, ai Distretti Sanitari ed ai Presidi Ospedalieri;
- di disporre che il Regolamento in materia di cessioni di credito sia pubblicato nell'apposita sezione del sito dedicata all'Amministrazione Trasparente;
- Di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.



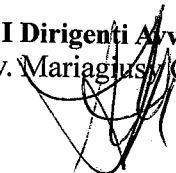
Il Direttore U.O.C. Contabilità Generale

Dr.ssa Anna Cerciello

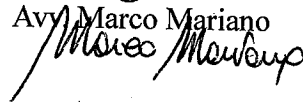


I Dirigenti Avvocati

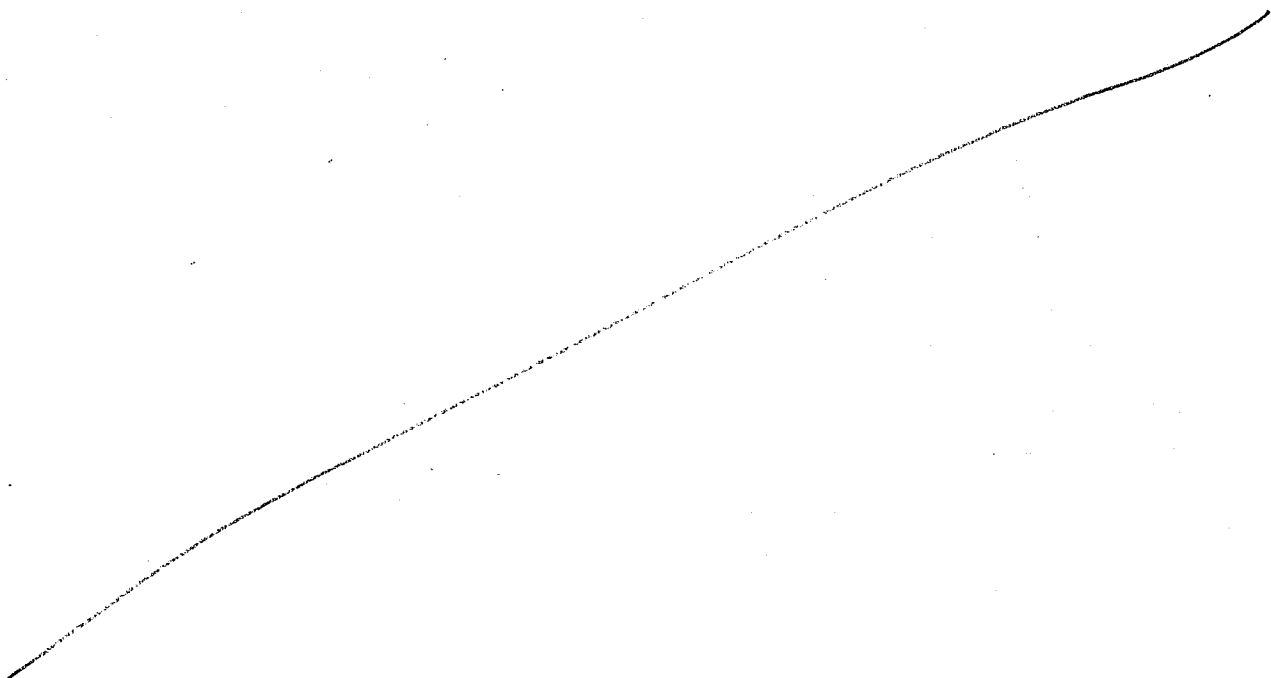
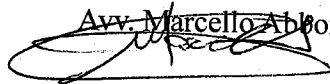
Avv. Mariagiusi Guarente



Avv. Marco Mariano



Avv. Marcello Abbondandolo



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante
nominato con D.G.R.C. n. 324 del 21.06.2022
impresso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n. 101 del 04.08.2022
impresso in servizio con la Delibera n. 1685 del 09.08.2022

- Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore della U.O.C. Contabilità Generale;
- con il parere favorevole reso, alla luce di quanto sopra riportato ed attestato, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario con la sottoscrizione della presente proposta di provvedimento.

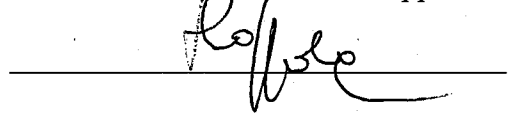
IL DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Maria Concetta Conte



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Laura Coppola



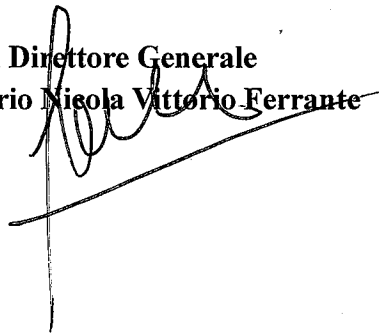
DELIBERA

Per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e per l'effetto, di:

- **Adottare** il nuovo regolamento in materia di cessioni di credito;
- **Trasmettere** il presente atto al Collegio Sindacale alle UU.OO.CC. ed UU.OO.SS.DD. Aziendali, nonché ai Dipartimenti, ai Distretti Sanitari ed ai Presidi Ospedalieri.
- **Disporre** che il Regolamento in materia di cessioni di credito sia pubblicato nell'apposita sezione del sito dedicata all'Amministrazione Trasparente.
- **Dare atto** che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale

Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante



PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE

La pubblicazione del presente atto è a cura della UOSD Affari Generali e la sua durata è di giorni 15 dalla effettiva data di pubblicazione (caricamento sull'albo pretorio on line).

La trasmissione di copia della presente Deliberazione a Enti/Organi/interessati esterni all'ASL, espressamente indicati nell'atto, viene effettuata nelle modalità previste dalla normativa vigente dalla Struttura Proponente.

L'inoltro alle UU.OO. aziendali e/o ai destinatari interni all'ASL avverrà in modalità digitale, in ossequio alle disposizioni vigenti.

ASL AVELLINO
UOSD AFFARI GENERALI

Pubblicato il

28 APR. 2023



REGOLAMENTO IN MATERIA DI CESSIONE DEI CREDITI VANTATI VERSO L'A.S.L. AVELLINO

ART. 1 Premessa

Il presente Regolamento rappresenta un aggiornamento del precedente adottato con Deliberazione n. 1641 del 22.12.2017 ed ha lo scopo di contemperare da un lato la facoltà riconosciuta dal Codice Civile al creditore di cedere il proprio credito e dall'altro l'esigenza dell'Azienda ad essere garantita nell'individuazione della titolarità del credito allorquando lo stesso diventa "certo, liquido ed esigibile".

ART. 2 Normativa di riferimento

I riferimenti normativi del presente regolamento sono:

- l'art. 1260 del codice civile che, al comma 1, dispone: *"Il creditore può trasferire, a titolo oneroso o gratuito, il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla Legge"*;
- l'art. 9 della L. 20 marzo 1865 n. 2248, all. E (sul contenzioso amministrativo) secondo il quale: *" sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto, alcun sequestro, né convenirsi cessioni se non vi aderisca l'amministrazione interessata"*;
- l'art. 70, terzo comma, del Regio Decreto n. 2440 del 18.11.1923 secondo il quale *"Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture, ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248..."*;
- la legge 21 febbraio 1991, n. 52 *"disciplina della cessione dei crediti di impresa"*;
- il decreto n. 40 del 18.01.2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze *"Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni"*;
- le circolari n. 22 del 29.07.2008 e n. 29 del 08.10.2009 emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze contenenti chiarimenti in merito al decreto ministeriale n. 40 del 18.01.2008;
- la legge n. 136 del 13 agosto 2010 avente ad oggetto *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"* e ss.mm.ii. e le relative determinazioni dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture n. 8 del 18 novembre 2010, punto 4, n. 10 del 22 dicembre 2010, punto 2.8 e n.4 del 7 luglio 2011, punto 4.9;
- la circolare del Ministero dell'Economia e Finanze n. 15 del 13.04.2015 ultimo paragrafo ad oggetto: *"attività di verifica della regolarità fiscale e contributiva"*;

- l'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni;

- la Legge 205/2017 che ha ridotto, con decorrenza dal 1° marzo 2018, da 10.000 a 5.000 euro il limite minimo di importo per la verifica dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni prevista dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e per la verifica della regolarità fiscale prevista dall'art. 80, comma 4, del D. Lgs. 50/2016.

- la Legge del 17 luglio 2020 n. 77 di conversione del Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34 (cd. Decreto Rilancio), che ha introdotto il comma 4 bis all'art. 117 del medesimo decreto, in materia di cessione di crediti sanitari, in base al quale la cessione dei crediti commerciali certi liquidi ed esigibili vantati nei confronti degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, si perfeziona solo a seguito della espressa accettazione da parte dell'Ente debitore. Nello specifico l'Ente debitore può comunicare al cedente ed al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata.

ART. 3

Definizione

La cessione del credito è il contratto, disciplinato dall'art. 1260 del c.c., con il quale il creditore originario (cedente) trasferisce ad un terzo (cessionario) la titolarità di un diritto di credito.

La cessione, quindi, determina la successione a titolo particolare nel diritto e, per effetto della stessa, il debitore (debitore ceduto) è tenuto ad eseguire la prestazione verso il cessionario.

Trattasi, pertanto, di istituto diverso dal mandato all'incasso poiché in quest'ultima tipologia contrattuale, inquadrabile nell'ambito dei rapporti di natura gestoria, non si verifica la traslazione della titolarità soggettiva da una sfera di disponibilità ad un'altra.

ART. 4

Cedibilità del credito

Il debitore può trasferire, ex art. 1260 c.c., a titolo oneroso o gratuito il suo credito anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla Legge.

Qualora il debitore ceduto sia una Pubblica Amministrazione e la cessione sia riferita a crediti derivanti dalle tipologie di contratto di cui all'art. 9 della legge 20.03.1865 n. 2248 all. E, e all'art. 70, terzo comma, del Regio Decreto n. 2440 del 18/11/1923, ovvero crediti per somministrazioni, forniture ed appalti, contratti di durata in deroga al principio generale (art. 1260 del c.c.), il creditore cedente deve chiedere il consenso all'Amministrazione interessata, in vigenza di contratto.

Tale consenso non è elemento costitutivo della cessione medesima, la quale si perfeziona con il semplice consenso tra cedente e cessionario, ma integra una condizione di efficacia della cessione stessa nei confronti dell'Amministrazione ceduta A.S.L. Avellino.

ART. 5

Forma della cessione di crediti verso la Pubblica Amministrazione

Ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii le cessioni di credito, ai fini dell'opponibilità, devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da un notaio e devono essere notificate all'A.S.L. Avellino quale debitore ceduto.

ART. 6

Opponibilità ed efficacia degli atti di cessione

La Legge 205/2017 ha ridotto, con decorrenza dal 1° marzo 2018, da 10.000 a 5.000 euro il limite minimo di importo per la verifica dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni prevista dall'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 e per la verifica della regolarità fiscale prevista dall'art. 80, comma 4, del D. Lgs. 50/2016.

Le cessioni relative a crediti di importo inferiore ad € 5.000,00 derivanti dai contratti in corso di esecuzione, dai contratti di appalto, somministrazione e fornitura disciplinati dal codice degli appalti, redatte con la forma di cui al precedente articolo, non sono efficaci ed opponibili all'A.S.L. Avellino se la stessa non le accetta con comunicazione da trasmettere, sia al cedente che al cessionario, entro 45 giorni dalla notifica.

Le cessioni di cui al comma precedente pertanto si intendono tacitamente rifiutate se non accettate espressamente entro 45 giorni dalla notifica.

Qualora il credito ceduto sia superiore ad € 5.000,00 e derivi da contratti in corso, da contratti di somministrazione e fornitura e comunque da tutti i contratti disciplinati dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., deve essere attivata la procedura di cui alla circolare MEF n. 29 del 08.10.2009, avente ad oggetto Decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, concernente "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni" – Nuovi chiarimenti" ed inoltre alla circolare MEF n. 15 del 13.04.2015 ultimo paragrafo ad oggetto: "Attività di verifica della regolarità fiscale e contributiva".

Ai sensi della normativa di cui al precedente comma, il soggetto cedente, in occasione della notifica della cessione, deve inoltrare all'A.S.L. Avellino una richiesta di accettazione espressa della cessione del credito, accompagnata dall'autorizzazione al trattamento dei dati personali (All. A del decreto n. 40/2008) per consentire all'A.S.L. Avellino di effettuare una prima verifica in capo al soggetto cedente.

Qualora quest'ultimo risulti "non inadempiente", l'atto di cessione viene trasmesso dalla U.O.C. Contabilità Generale al Responsabile della U.O.C./U.O.S.D./Distretto/P.O. (Responsabile della liquidazione) in capo alla quale è prevista la responsabilità del contratto dal quale discende il credito, che valuterà se procedere o meno all'accettazione, comunicando al cedente, al cessionario ed all'U.O.C. Contabilità Generale l'espressa accettazione o il diniego secondo la disciplina di cui al successivo art. 14.

In caso di mancato riscontro entro 45 gg. la cessione si intenderà rifiutata.

In caso di riscontrata "inadempienza" la U.O.C. Contabilità Generale rifiuta espressamente la cessione entro 45 gg. dalla notifica. Nel caso di mancato rifiuto espresso la cessione si intende rifiutata.

Al momento del pagamento la U.O.C. Contabilità Generale effettua la verifica in capo al soggetto cedente.

Costituisce, altresì, valido motivo per rifiutare la cessione la mancata trasmissione dell'autorizzazione al trattamento dei dati personali.

ART. 7

Opponibilità ed efficacia degli atti di cessione non rientranti nelle tipologie contrattuali di cui al precedente art. 4

Le cessioni relative a crediti derivanti da fattispecie non riconducibili alla categoria dei contratti di durata di cui al precedente art. 4, comma 2 sono soggette alla disciplina civilistica (art. 1260 c.c.).

Ne consegue che le cessioni di crediti inerenti a contratti quali, ad esempio, la compravendita, sono immediatamente opponibili all'A.S.L. Avellino per effetto della notificazione indipendentemente dall'accettazione.

Tale fattispecie, a mero titolo esemplificativo, è ravvisabile in riferimento "all'acquisto" di materiale protesico (MOD 03) laddove, concretizzando ogni acquisto un singolo contratto di compravendita, per l'efficacia della cessione non è necessario il consenso dell'A.S.L. Avellino.

Si applica altresì la disciplina del codice civile, con conseguente irrilevanza dell'accettazione della A.S.L. Avellino, qualora il credito ceduto discenda da contratti che abbiano esaurito i loro effetti, ossia quando la prestazione del contraente è stata eseguita.

In tali fattispecie non essendo richiesto il consenso del soggetto pubblico ceduto, la verifica prevista dall'art. 48 bis, come già indicato nella circolare n. 22/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, deve essere effettuata esclusivamente nei confronti del creditore originario (cedente) al momento del pagamento a favore del cessionario.

Tuttavia, qualora in occasione della notifica della cessione, le parti richiedano l'espressa accettazione della cessione del credito con specifico riferimento all'insussistenza di situazioni di inadempienza, l'A.S.L. Avellino effettuerà la verifica ex art. 48 bis con le modalità indicate nell'art. 6 del presente regolamento.

ART. 8

Mandato all'incasso senza gestione

Il mandato all'incasso non trasferendo la titolarità del credito al mandatario possono essere opposte tutte le eccezioni opponibili al mandante.

Nel caso in cui, non vi fossero ragioni ostative ad accettare il mandato all'incasso, il relativo pagamento eseguito dal debitore (recte: ASL di Avellino) direttamente al mandante e/o al mandatario ha effetto liberatorio.

Qualora nella fattispecie di cui sopra ricorra anche la necessità di effettuare la verifica di cui all'art. n. 48 del DPR 602/1973, non sarà applicata la procedura prevista dalla circolare n. 29/2009 (da ritenersi applicabile solo in caso di cessione in quanto citata espressamente), con la conseguenza che la suddetta verifica sarà effettuata solo nei confronti del creditore originario/mandante e non anche in capo al mandatario.

ART. 9

Divieto del mandato irrevocabile all'incasso

L'ASL Avellino deve rifiutare il mandato alla gestione e all'incasso nell'interesse della mandataria qualora sia relativo agli stessi crediti oggetto di precedente cessione rifiutata o non espressamente accettata (dunque inopponibile alla ASL, ancorché pienamente efficace nei rapporti tra cedente e cessionario).

Il mandato alla gestione e all'incasso, comunque denominato, deve essere altresì rifiutato dalla ASL nelle ipotesi in cui manifesti, anche implicitamente, un intento elusivo delle norme regolanti la cessione dei crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione e quindi della ASL di Avellino.

Allo stesso modo, il mandato alla gestione e all'incasso deve essere rifiutato nelle ipotesi in cui sussista un precipuo interesse ad intrattenere rapporti esclusivamente con la parte fornitrice (anche per la verifica della correttezza e liquidabilità delle prestazioni), ovvero in relazione ai contratti di durata che non hanno ancora esaurito i propri effetti perché le verifiche sulle prestazioni rese (e dunque sulla liquidabilità) sono ancora in corso.

Il mandato alla gestione e all'incasso deve essere rifiutato dalla ASL ogni qualvolta generi un tangibile appesantimento del procedimento amministrativo di liquidazione delle fatture emesse che comporti l'aggravio di oneri e costi (ad esempio per la maturazione di ulteriori interessi legati all'aggravamento delle procedure di verifica finalizzate alla liquidazione, ovvero di oneri finanziari non previsti in contratto) e quindi va ad incidere sull'Indice di Tempestività dei Pagamenti, obiettivo primario e strategico delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale.

Il rifiuto del mandato alla gestione e all'incasso deve essere espresso e motivato e dovrà essere comunicato nelle stesse forme e con gli stessi mezzi disciplinati per il rifiuto della cessione.

ART. 10

Applicazione dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i.

La normativa sulla tracciabilità di cui all' art. 3 della legge n. 136/2010 si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e cessionario, il quale deve conseguentemente utilizzare un conto corrente dedicato.

La mancata comunicazione di detto conto corrente all'A.S.L. Avellino costituisce motivo per rifiutare la cessione.

Si richiamano in proposito le linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 di cui alla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 4 del 7 luglio 2011, paragrafo 4.9.

ART. 11

Crediti futuri

Per la cessione di crediti futuri si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 (codice dei contratti pubblici) e s.m.i. che ha esteso le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52 (Disciplina della cessione dei crediti di impresa) ai crediti derivanti da contratto di servizi, forniture e lavori di cui al decreto stesso.

Ai sensi dell'art. 3 della citata Legge n. 52/1991, la cessione in massa dei crediti futuri può avere ad oggetto solo crediti che sorgeranno da contratti da stipulare in un periodo di tempo non superiore a ventiquattro mesi.

ART. 12

Strutture Accreditate

Il presente regolamento si applica anche nei confronti delle strutture accreditate per l'erogazione di prestazioni comunque rese nell'ambito dei rapporti con il sistema socio-sanitario regionale.

Possono essere accettate cessioni di crediti relativi a prestazioni che hanno superato il controllo logico-formale, fatta, comunque, salva l'opponibilità da parte dell'A.S.L. Avellino al cessionario, a titolo di eccezione, di un'eventuale non riconoscimento dell'intero ammontare da parte dei competenti uffici aziendali e regionali (superamento tetti, contestazioni, abbattimento LEA, etc.).

Pertanto, in caso di mancato riconoscimento integrale del credito originariamente ceduto, il cedente provvederà ad emettere relativa nota di credito, con espressa indicazione della fattura di riferimento e l'A.S.L. Avellino corrisponderà al cessionario l'importo effettivamente dovuto, al netto della nota di credito.

Laddove, trattasi di nota di credito cumulativa per anno e non sia possibile attribuirla alle singole fatture di riferimento, la nota di credito verrà riportata nella misura di 1/12 su ciascuna mensilità.

A titolo di esempio si citano le note di credito cumulative, emesse ogni anno dalle Case di Cura accreditate in occasione dei saldi, relativamente agli abbattimenti per superamento LEA o tetto di spesa).

ART. 13

Rifiuto o adesione ad un contratto

Il rifiuto o l'adesione ad un contratto di cessione comporta una valutazione che necessariamente deve tenere in primaria considerazione il fine pubblico o di pubblica utilità che l'A.S.L. Avellino tende a raggiungere con la stipula del contratto originario con il soggetto cedente. Rileva, altresì, ai fini di detta valutazione l'eventuale presenza di altra cessione per lo stesso credito precedentemente notificata e la presenza di provvedimenti di pagamento e/o liquidazioni già assunti.

Tale valutazione è di competenza del Dirigente responsabile della liquidazione.

Quest'ultimo provvederà a pronunciarsi con comunicazione a firma propria da trasmettere sia al cedente che al cessionario ed alla U.O.C. Contabilità Generale, entro 45 giorni dalla notifica dell'atto di cessione secondo quanto chiarito dal successivo art. 14.

In mancanza di espressa accettazione la cessione si intenderà rifiutata.

ART. 14

Procedura interna

Si stabilisce la seguente procedura interna:

- a) Acquisizione della cessione di credito al Protocollo Generale ed invio della cessione di credito alla U.O.C. Contabilità Generale;

b) La U.O.C. Contabilità Generale verificherà:

- che il contratto sia stato redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata e che sia stato regolarmente notificato all'A.S.L. Avellino;
- se vi sono altre cessioni per crediti derivanti dal medesimo contratto per le quali vi sia accettazione o esecuzione;
- qualora si tratti di cessioni non rifiutabili di cui all'art. 7, la U.O.C. Contabilità Generale procederà all'associazione della cessione al fornitore nel programma amministrativo contabile regionale.

c) Qualora si tratti di cessioni rifiutabili

- la U.O.C. Contabilità Generale verificherà per prima l'adempimento del cedente. Qualora il cedente risulti inadempiente procederà a rifiutare direttamente la cessione. Qualora il cedente risulti adempiente, procederà all'invio al Responsabile della U.O.C./U.O.S.D./Distretto/P.O. (Responsabile della liquidazione) in capo al quale è prevista la responsabilità del contratto dal quale discende il credito:

Quest'ultimo provvederà a verificare:

- l'esistenza del credito ceduto;
- qualsiasi altra valutazione o circostanza che giustifichi il rifiuto espresso della cessione di credito.

All'esito dell'istruttoria, il Responsabile della liquidazione dovrà predisporre comunicazione a propria firma, con cui notificare al cedente, al cessionario ed alla U.O.C. Contabilità Generale l'accettazione o il rifiuto della cessione, entro 45 giorni dalla data di notifica all'A.S.L.

In mancanza di espressa accettazione la cessione di credito si intende rifiutata.

ART. 15

Cessione di credito a scopo di cartolarizzazione (L.130/1999-L. 80/2005 s.m.i.)

Nella cd. cartolarizzazione del credito, il creditore cede il suo credito ad un terzo che si obbliga ad incorporare il credito in uno o più titoli, a loro volta, ceduti a terzi.

Nel caso in cui il debitore ceduto sia la A.S.L. Avellino l'ordinamento pubblicistico ha valore di Lex specialis e, pertanto, deroga alle norme della L. 130/2009 e L. 80/2005 e s.m.i. con esso incompatibili.

La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, pertanto, non è un mezzo sufficiente per l'opponibilità della cessione alla A.S.L. Avellino.

La pubblicazione è un onere che deve comunque essere adempiuto, a tutela di pubblicità generale, ma deve essere accompagnato dalla notifica alla A.S.L. Avellino del contratto di cessione in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, come previsto dalla normativa pubblicistica (artt. 69 e 70 del R.D. 2440/1923 e 106 D. Lgs. 50/2016).

Dalla data di tale notifica decorrono i 45 giorni per l'accettazione.

ART. 16

Esecuzione del Regolamento

Costituisce onere del Responsabile della liquidazione fare riferimento al presente Regolamento sulla cessione dei crediti nei contratti da stipulare.

ART. 17
Aggiornamento e Revisione

Il presente Regolamento potrà essere soggetto a revisione sulla base dell'evoluzione normativa e/o tecnologica, nonché sulla base delle nuove esigenze ed azioni correttive individuate, gli aggiornamenti verranno approvati con Deliberazione del Direttore Generale.

ART. 18
Disposizioni finali
Entrata in vigore

Il presente Regolamento viene approvato con Deliberazione del Direttore Generale ed entra in vigore dalla data della sua esecutività.